
Documenti ed Informazioni su Statuti - 15/07/2026 07:53:24

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 4728460770_4334174

Ragione Sociale: RESPIGHI BIDCO S.P.A.

Indirizzo: VECCHIO POLITECNICO 20121 MILANO MI

CCIAA: MI

NREA: 2802737

Documento: STATUTO

STATUTO

RESPIGHI BIDCO S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA DEL VECCHIO
POLITECNICO 9

Numero REA: MI - 2802737

Codice fiscale: 14717940960

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 21583/12163 di rep

Società per azioni

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO
DURATA**

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata:

"Respighi BidCo S.p.A."

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Milano (MI) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, trasferite e sopresse in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato nel presente Articolo 2, primo comma.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei soci, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) la costituzione di società e l'assunzione e la gestione, sia diretta che indiretta, e la vendita di interessenze e partecipazioni in società, imprese, enti, consorzi, sia italiani che esteri, qualunque ne sia l'oggetto sociale;

- (b) la gestione delle interessenze e partecipazioni possedute e il finanziamento e coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati, nonché l'esercizio nei confronti di questi ultimi di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento di predette attività nei confronti del pubblico. In particolare, senza limitazione, la società può partecipare finanziariamente e/o operativamente in altre società, "joint venture", consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- (c) la concessione di mutui o finanziamenti e il versamento di somme in conto aumento di capitale o in conto capitale o l'esecuzione di altre tipologie di versamenti o forme di finanziamento, purché, in ciascuno di tali casi, non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto di ogni normativa pro tempore vigente;
- (d) nel rispetto di ogni normativa pro tempore vigente, ricevere prestiti, finanziamenti e mutui (garantiti e non), anche da soci;
- (e) l'erogazione di servizi di varia natura nei confronti dei soggetti partecipati direttamente o indirettamente, ivi compresi a mero titolo esemplificativo, servizi di natura finanziaria anche straordinaria, amministrativa, legale, di coordinamento di sistemi informativi e di consulenza strategica;
- (f) l'acquisto, alienazione, costruzione, ristrutturazione, locazione-conduzione, gestione e amministrazione di beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili, commerciali ed industriali, nonché la costituzione di qualsiasi diritto sugli stessi.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società potrà altresì rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

Art. 5 – Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) salvo proroga o scioglimento.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni prive di indicazione del valore nominale: tutte le disposizioni di legge e statutarie che a quest'ultimo si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

La società potrà emettere obbligazioni non convertibili mediante conforme deliberazione dell'organo amministrativo, che ne determinerà le modalità sia di collocamento sia di estinzione.

Art. 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia *mortis causa*.

Art. 8 – Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata, fatta salva la competenza collegiale del consiglio di amministrazione e di ogni altro legittimato ai sensi di legge, anche dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi ai soci cui spetta il diritto di voto, presso il domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

L'avviso può anche contenere la convocazione dell'assemblea in una seconda convocazione, purché nello stesso luogo e in giorno diverso da quello fissato per la prima adunanza. L'assemblea può essere convocata, a scelta dell'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia, Svizzera, Regno Unito, o paesi dell'Unione Europea.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo comma, è necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea (o al soggetto dallo stesso incaricato) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

È altresì consentito che l'assemblea si svolga - sia previa convocazione sia in forma totalitaria - esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza, potendo, in questo caso, il presidente e il segretario della riunione collegarsi da luoghi diversi.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Ciascun socio cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di legge, e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società ovvero qualora debba essere redatto il bilancio consolidato.

Art. 10 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'Assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di quattro, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Art. 13 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 14 – Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori ad negozia o per categorie di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 15 – Convocazione e riunioni

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e al domicilio di ciascuno dei sindaci.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La riunione è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

È altresì consentito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga - sia previa convocazione sia in forma totalitaria - esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza, potendo, in questo caso, il presidente e il segretario della riunione collegarsi da luoghi diversi. In tale caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.

Art. 16 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 17 – Compenso

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'Assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 18 – Amministratore Unico

L'Assemblea può nominare, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il Consiglio ed il suo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 19 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 15.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

Art. 23 – Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio